

Tribunale di Vicenza, ordinanza 21 giugno 2011;
Estensore: LIMITONE;

Il G.E., sciogliendo la riserva, rilevato e ritenuto che:

- la procedura esecutiva n. 294/07 è stata iniziata

con pignoramento trascritto il 24.8.2007 sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la cui efficacia è stata sospesa con provvedimento del G.I. del 14.7.2008, cui è seguita la sospensione del processo esecutivo con provvedimento del G.E. in data 20.1.2009;

- in pendenza della procedura esecutiva, Unicredit Consumer Financing Bank spa è intervenuta riassumendo la stessa, quale creditore privilegiato ipotecario munito di titolo esecutivo (mutuo fondiario), con atto del 4.10.2010;

- detto intervento deve reputarsi ammissibile, in quanto la procedura esecutiva sospesa è solo quiescente e non estinta (posto che l'efficacia esecutiva del titolo è stata sospesa, ma il titolo non è stato ancora revocato), quindi, se non è consentito il compimento di atti esecutivi, ex art. 626 c.p.c., non è precluso però l'intervento di altri creditori, che, di per sé, non è un atto esecutivo;

CASO.it

- se, poi, il creditore intervenuto nella procedura sospesa, sia anche munito di titolo esecutivo, come in questo caso, allora potrà anche darle nuovo impulso, e provocare singoli atti esecutivi;

- peraltro, il creditore intervenuto si è munito di un nuovo pignoramento, notificato alla debitrice il 27.1.2011, con la conseguenza che lo stesso conserva a proprio favore l'effetto di opponibilità costituito dal primo dei pignoramenti, saldando il proprio al precedente, onde creare una continuità in termini di opponibilità del vincolo di indisponibilità ai terzi aventi causa dal debitore, i quali abbiano acquistato diritti reali sul bene oggetto di esproprio, per il caso in cui venga meno il primo pignoramento;

- ragion per cui, anche la vendita a terzi, che è stata trascritta il 22.10.2009, prima del pignoramento successivo, e tuttavia dopo il primo pignoramento, non è opponibile ai creditori (precedente ed intervenuti), in forza della continuità dell'effetto di opponibilità del primo pignoramento (ed a prescindere dal successivo pignoramento, almeno finché non venga meno il primo);

- infatti, al creditore intervenuto (anche se con successivo pignoramento) non è opponibile l'eventuale alienazione dell'immobile sottoposto ad esecuzione in forza di valido pignoramento, trascritto anteriormente

alla stessa, benché quest'ultima sia stata trascritta prima del pignoramento successivo, posto che l'effetto di indisponibilità (e di opponibilità), a vantaggio di tutti i creditori dell'esecuzione, promana dal solo primo pignoramento, finché esso rimanga valido, mentre il pignoramento successivo serve soltanto a saldare la

continuità procedurale ove venga a mancare il primo pignoramento;

- il meccanismo di protezione degli intervenuti, tutti coperti dall'ombrello protettivo del primo pignoramento, si ricava dal sistema degli artt. 2913

- 2915 c.c., per i quali il rapporto tra le formalità successive si pone in relazione al primo pignoramento, e soltanto ad esso, posto che non è detto, né richiesto, che i creditori intervenuti debbano eseguire un nuovo ulteriore pignoramento, che potrebbe servire solo se venisse meno l'effetto protettivo dell'originario pignoramento: in tal caso, l'effetto protettivo si sposterebbe sul secondo pignoramento e resterebbero validi gli atti esecutivi già compiuti (per i principi regolatori *tempus regit actum* e *factum infectum fieri nequit*);

- tanto è vero che "il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art.

CASO

.it

2913 c.c., la quale - sancendo l'inefficacia verso il creditore precedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento - nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione; benché lo stesso non è legittimato nemmeno a proporre opposizione agli atti esecutivi." (Cass. 23 gennaio 2009 n. 1703);

- invero, se il pignoramento iniziale del creditore precedente, che non sia stato integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno, nell'ipotesi di sua successiva caducazione, vale anche il principio reciproco, per cui se vi è stato un valido pignoramento successivo, questo è idoneo a reggere la procedura esecutiva, anche con riferimento agli atti compiuti sulla base del primo pignoramento caducato (cfr. Cass. 13 febbraio 2009 n. 3531);

- pertanto, l'esecuzione forzata può proseguire su impulso del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo e di pignoramento successivo, prescindendo ormai dalle sorti del primo pignoramento;

- infine, il creditore Unicredit spa, successivo pignorante, non è quello risultante dalla fusione con il creditore intervenuto Unicredit Consumer Financing Bank spa (quale titolare del credito), poiché risulta invece coinvolto nella fusione (v. doc. 2 del fascicolo relativo all'opposizione) un altro diverso soggetto:

Unicredit Consumer Family Bank spa, la qual cosa, se non impedisce a Unicredit Consumer Financing Bank spa di provocare gli atti esecutivi, pone a rischio gli stessi in caso di caducazione del primo pignoramento non supportata da un valido successivo pignoramento ad opera di un creditore intervenuto, e a ciò legittimato;

IL CASO.it
P.Q.M.

rigetta le istanze dell'opponente;
fissa il termine di sessanta giorni per introdurre il giudizio di merito;

invita il creditore intervenuto Unicredit Consumer Financing Bank spa, prima di porre ulteriori istanze volte a promuovere il processo esecutivo, a fornire chiarimenti (e documentazione) in merito alle diverse fusioni succedutesi ed alla attuale (sua o di terzi) legittimazione attiva (titolarità del credito e del successivo pignoramento);

fissa per tali incumbenti, con riserva all'esito di sospendere la vendita, l'udienza del 5.7.2011, h. 9.30.

Si comunichi.

Vicenza, 17.6.2011.

Il G.E.